

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) - 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it
consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 10/01/2020

CIRCOLARE N.2

LEGGE DI BILANCIO 2020

La legge n.160 del 27/12/2019 cd. “Legge di Bilancio 2020” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 prevede novità in campo fiscale oggetto della presente e di una prossima circolare:

Tracciabilità detrazioni IRPEF

A partire dal 2020 la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative (quali ad esempio interessi passivi mutui prima casa, intermediazioni immobiliari per abitazione principale, spese mediche, veterinarie, funebri, frequenza scuole e università, assicurazioni rischio morte, erogazioni liberali, iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, affitti studenti universitari, canoni abitazione principale, addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale) sarà subordinata al pagamento della spesa con **strumenti tracciabili**. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Detrazioni IRPEF

Dal 2020 le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

- a) nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli **interessi passivi su mutui** nonché per le **spese sanitarie**.

Unificazione IMU-TASI

Viene rivista l’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti tassazioni (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un’unica imposta.

Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:

- l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;
- ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
- vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;
- l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Deducibilità IMU

Oltre alla riscrittura dell'IMU, che viene "fusa" con la TASI, si modificano le norme introdotte dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l'anno 2019 nella misura del 50%. Il decreto Crescita (all'art. 3) aveva progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023. A tale proposito, si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell'IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'**intera deducibilità** ha effetto a decorrere **dal 2022**, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Cedolare secca sulle locazioni

Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a **canone concordato** nei comuni ad alta densità abitativa. Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

Proroga bonus edilizi (ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e mobili)

Prevista la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I bonus sono confermati nelle attuali misure e con gli stessi limiti previsti nel 2019, salvo la soppressione dei seguenti benefici:

- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;

Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l'anticipazione dell'ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura.

Bonus facciate

Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2). Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Abrogazione mini IRES e ritorno dell'ACE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

- viene abolita la mini IRES;
- viene reintrodotta l'ACE, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

STUDIO RAGOSTA